

Comune di Asigliano Vercellese

Provincia di Vercelli

REGOLAMENTO PER L'AFFITTANZA TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 15/12/2008

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina di assegnazione in affitto di terreni a destinazione agricola di proprietà del Comune di Asigliano Vercellese.

Art. 2
Soggetti assegnatari

1. Possono partecipare alle procedure per l'assegnazione in affitto dei terreni di cui sopra i seguenti soggetti aventi residenza o sede aziendale nel territorio del Comune di Asigliano Vercellese:

- a) gli imprenditori agricoli professionali, persone fisiche e giuridiche, di cui all'art. 1, commi 1 e 3, del D.lgs n. 99/2004 e s.m.i.;
- b) le società agricole di cui agli artt. 1, comma 3, e 2 del D.lgs n. 99/2004 e s.m.i.;
- c) i coltivatori diretti e soggetti equiparati di cui agli artt. 6 e 7 della L. n. 203/1982 e s.m.i.;
- d) gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che, per requisiti di reddito, tempo impegnato o capacità professionale, non siano riconducibili alle categorie sub lett. a), b) e c);
- e) i giovani imprenditori agricoli di cui agli artt. 4 della L. n. 441/1998 e 4-bis del D.lgs n. 228/2001.

2. I soggetti di cui sopra, inoltre, debbono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Art. 3
Procedura di assegnazione

1. L'assegnazione in affitto dei terreni di cui all'art. 1, avviene mediante pubblico incanto da esperirsi ai sensi degli artt. 63 e seguenti del R.D. n. 827/1924 e s.m.i.

2. La disciplina contrattuale regolante l'affittanza sarà di volta in volta stabilita dalla Giunta Comunale.

Art. 4
Rinnovo dei contratti d'affitto

1. Su decisione della Giunta Comunale è possibile il rinnovo con i vari affittuari dei contratti scaduti o in scadenza, a condizione che gli stessi affittuari:

- a) rientrino in una delle categorie di soggetti di cui al precedente art. 2, comma 1;
- b) posseggano i requisiti di cui al medesimo art. 2, comma 2;
- c) non abbiano avuto contestazioni da parte del Comune circa la conduzione dell'affittanza;
- d) siano in regola con il pagamento dei canoni di affitto.

2. Anche nel caso di rinnovo la disciplina contrattuale regolante l'affittanza è stabilita dalla Giunta Comunale.

Art. 5
Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge e

regolamentari vigenti in materia.

Art. 6

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.